

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il Piano Territoriale del Parco fluviale Regionale del Taro è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Parma n. 2/195 del 10 dicembre 1991, modificata con deliberazioni del Consiglio stesso n. 4/34 del 10 aprile 1992 e n. 5/84 del 29 giugno 1992;
- l'Amministrazione provinciale di Parma ha controdedotto alle osservazioni al Piano, regolarmente pubblicato, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31/3 del 7 marzo 1995;
- l'Amministrazione provinciale di Parma ha trasmesso il Piano alla Regione per l'approvazione in data 29 dicembre 1995;
- il Piano è stato esaminato dal Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente Naturale (C.C.R.A.N.) nella seduta del 17 luglio 1997 esprimendosi con parere n. 33, valutando il Piano stesso meritevole di approvazione a condizione che venissero introdotte le modifiche e le integrazioni descritte nel "considerato" del medesimo parere;
- con propria deliberazione n. 1446 del 28 luglio 1997, è stato richiesto alla Provincia di Parma di modificare e integrare il Piano facendo proprio il citato parere n. 33/97 del C.C.R.A.N.;
- la Provincia di Parma, con nota del 2 ottobre 1998 assunta al protocollo regionale in data 8 ottobre 1998, P.N. 26265, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio provinciale n. 91/2 del 17 luglio 1998 con la quale si esprime in merito alle proposte di modifiche e integrazioni formulate dalla Giunta regionale;

Considerato che:

- rispetto alle richieste del C.C.R.A.N. fatte proprie dalla Giunta regionale, la Provincia di Parma ha recepito buona parte delle modifiche e ha prodotto molte delle integrazioni necessarie pur non fornendo, in particolare, i chiarimenti relativi alle proprie determinazioni in merito all'accoglimento o meno, o alla forme in cui viene proposto il parziale accoglimento, delle osservazioni, così come espressamente specificato nel "considerato" del parere regionale;
- le controdeduzioni della Amministrazione Provinciale, espresse con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91/2 del 17 luglio 1998, sono condivisibili e meritevoli di accoglimento fatta eccezione per quanto di seguito enunciato;

I) PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

La Provincia di Parma, nel dare risposta alle richieste della G.R., ha provveduto a rivedere la perimetrazione e la zonizzazione; la cartografia prodotta, allegata alla delibera di controdeduzioni, dà atto di tali ridefinizioni che appaiono coerenti e condivisibili tranne nei casi di seguito elencati per i quali vengono introdotte d'ufficio, ai fini dell'approvazione regionale, le modificazioni evidenziate nell'allegato n. 9 al presente atto (tav. C.2 - zonizzazione), per le motivazioni singolarmente specificate:

A) L'area immediatamente a valle del ponte stradale tra i centri abitati di Ramiola e Fornovo, in Comune di Fornovo Taro, per cui in sede di deduzione alle osservazioni presentate si prevede lo stralcio dal territorio a Parco, così come evidenziato negli elaborati cartografici di progetto C.1 e C.2 - zonizzazione, viene ripristinata come zona B. La Provincia di Parma non ha infatti provveduto, così come richiesto dal parere regionale, a chiarire le proprie determinazioni in merito al parziale accoglimento delle Osservazioni nn. 13, 17, 32, 38, 40 e 42 che pertanto, per la parte relativa allo spostamento del confine del Parco, vengono respinte. La proposta esclusione dal territorio del Parco di un'area su cui sono situate opere di captazione e derivazione delle acque del fiume Taro appare inoltre in contrasto con le finalità del Parco

relative alla tutela dell'ecosistema del fiume stesso e all'esercizio da parte dell'Ente di gestione delle competenze di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, mirate a garantire il livello di deflusso tale da non danneggiare gli equilibri dell'ecosistema interessato.

B) L'area compresa tra il Rio Scodogna (a Sud) e la strada per Case Martinelli (a Nord), in prossimità della località Collecchiello in Comune di Collecchio, per cui in sede di deduzione alle osservazioni presentate si prevede la modifica da zona C a Pre - Parco, così come evidenziato negli elaborati cartografici di progetto C.1 e C.2 - zonizzazione, viene ripristinata come zona C; ciò in quanto la Provincia di Parma non ha provveduto, così come richiesto dal parere regionale, a chiarire le proprie determinazioni in merito al parziale accoglimento delle Osservazioni nn. 13 e 27 che pertanto, per la parte relativa alla modifica di zona, vengono respinte.

C) L'area compresa tra la ferrovia Parma - la Spezia (a Ovest) e la s.s. della Cisa (a Est), in Comune di Collecchio, per cui in sede di controdeduzione al parere regionale si prevede lo stralcio dal territorio a Pre - Parco, così come evidenziato negli elaborati cartografici di progetto C.1 e C.2 - zonizzazione, viene ripristinata come zona di Pre - Parco. Tale modifica, che non risulta motivata nell'elaborato di progetto C "Relazione integrativa", parrebbe implicitamente derivare dall'accoglimento dell'osservazione n.17 contenente la richiesta di stralcio dell'elaborato C.8 "Politiche di sviluppo del Parco" del P.T.P. adottato, relativo ad ipotesi di ampliamento del Parco. Lo stralcio di tale elaborato non comporta comunque la modifica del perimetro dell'area protetta con l'esclusione della zona in esame, già definita a Pre - Parco dal P.T.P. adottato.

L'Amministrazione provinciale, in coerenza con il parere regionale, ha provveduto, in particolare, a rivedere la perimetrazione delle aree identificate come "zona D" del P.T.P. adottato, distinguendo a tal fine le aree destinate ad attività estrattiva secondo il P.I.A.E. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2208 del 10 settembre 1996, ovvero già interessate da tali attività secondo precedenti strumenti di pianificazione e già autorizzate, da collocare in Pre - Parco, dalle aree da mantenere nell'ambito del Parco. Tale distinzione operata risulta accoglibile tranne nei casi di

seguito specificati.

D) zona Pl.1 - Pre Parco speciale con destinazione finale agricola

1) Zona situata in sinistra idrografica del Fiume Taro, in Comune di Noceto, tra la "strada Ghiaie inferiori" (a Est) e il Fiume Taro (a Ovest), presso la località Caseificio Candia. Il perimetro della zona viene modificato prevedendone a Pre-Parco speciale solo due porzioni: una a Sud (compresa nell'ambito estrattivo comunale "AC8 - Candia", previsto dal P.I.A.E., ed in zona D del P.T.P. adottato) e una a Nord (coincidente con un'area già destinata ad attività estrattive dal P.A.E. comunale approvato nel luglio 1996). La rimanente porzione, compresa tra le due indicate, in zona D del P.T.P. adottato, ma non compresa in ambiti estrattivi comunali approvati dal P.I.A.E. o in aree già in precedenza destinate ad estrazione di inerti, viene ridefinita come zona C in conformità con la zonizzazione del P.T.P. proposta.

2) Zona situata in destra idrografica del Fiume Taro, in Comune di Parma, tra il Canale Otto Mulini (a Est) e il Fiume Taro (a Ovest), presso la località Possessione Molossi. Il perimetro della zona viene modificato, e la superficie in essa ricompresa ridotta, prevedendo a Pre - Parco speciale solo la porzione, in zona D del P.T.P. adottato, coincidente con l'area già destinata ad attività estrattive dal P.A.E. comunale approvato nel luglio 1996. La rimanente porzione viene ridefinita come zona C in conformità con la zonizzazione del P.T.P. proposta.

3) Zona situata in destra idrografica del Fiume Taro, in Comune di Parma, tra il Canale Otto Mulini (a Est) e il Fiume Taro (a Ovest), presso la località Ca' Rossa. Il perimetro della zona viene modificato, e la superficie in essa ricompresa ridotta, prevedendo a Pre - Parco speciale solo la porzione coincidente con l'ambito estrattivo comunale "AC9 - Ca' Rossa" proposto con il P.I.A.E., nonché in zona D del P.T.P. adottato. La rimanente porzione, in parte in zona D ed in parte in zona C del P.T.P. adottato, e non compresa in ambiti estrattivi comunali approvati dal P.I.A.E. o in aree già in precedenza destinate ad attività estrattive, è ridefinita come zona C.

4) Zona situata in destra idrografica del Fiume Taro, in Comune di Collecchio, in prossimità dell'abitato di Madregolo e in parte delimitata (a Est) dal canale Otto Mulini. La zona non può essere classificata come Pre - Parco speciale utilizzato per attività di escavazione in quanto, seppur compresa nell'ambito estrattivo comunale "AC12 - Madregolo" proposto con il P.I.A.E., ricade in zona C del P.T.P. adottato e, pertanto, non interessabile da attività estrattiva, come peraltro ribadito dalla delibera G.R. n. 2208 del 10 settembre 1996. L'area è individuata come zona C.

E) zona Pl.1 - Pre - Parco speciale con destinazione finale naturalistica

1) Zona situata in sinistra idrografica del Fiume Taro, in Comune di Noceto, tra l'autostrada e il Fiume Taro, coincidente con l'area da sottoporre a Piano Particolareggiato denominata "Tiro a volo di Noceto".

L'intera zona non può essere classificata come Pre - Parco speciale utilizzato per attività di escavazione in quanto zona C del P.T.P. adottato, nonché non coincidente con ambiti estrattivi comunali o con poli estrattivi sovracomunali indicati dal P.I.A.E. (o non compresa in essi), bensì coincidente con area per cui si prevede un intervento di rinaturalizzazione, così come si evince dall'elaborato di analisi, tav. B.11, "Stato di attuazione dei P.A.E.".

L'impossibilità di effettuare interventi di escavazione all'interno dell'area fu peraltro affermata dalla Provincia di Parma, in sede di deduzione alle osservazioni presentate, con delibera C.P. n. 31/3 del 7/3/1995, respingendo l'Osservazione n. 7.

In considerazione che il P.T.P. adottato prevedeva, nella zona in esame identificata dalla tav. C.2, un'area denominata "Tiro a volo" da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato, senza peraltro precisarne il perimetro, si ritiene che tale previsione debba essere mantenuta ed estesa a tutta la zona definendone le finalità come in seguito specificato a proposito del proposto art. 22.1.

2) Zona situata in destra idrografica del Fiume Taro, in Comune di Collecchio, tra il Naviglio del Taro (a Est) e il Fiume Taro (a Ovest), in prossimità della località Giarola.

Gran parte della zona non può essere classificata come Pre - Parco speciale destinato ad attività estrattiva in quanto non

compresa in ambiti estrattivi comunali o in poli estrattivi sovracomunali indicati dal P.I.A.E. nonché, in parte, in zona C del P.T.P adottato. Inoltre, la parte compresa nell'ambito estrattivo comunale "AC10 - Naviglio Taro" proposto dal P.I.A.E. e ricadente in zona C del P.T.P adottato non è interessabile da attività estrattive, come peraltro ribadito dalla delibera G.R. n. 2208 del 20 settembre 1996. La destinazione ad attività estrattiva è pertanto mantenuta solo per le porzioni, ad Est e a Nord dell'area in esame, comprese nell'AC10 e classificate come zona D nel P.T.P. adottato; tali aree dovranno essere accorpate con la limitrofa zona di "Pre - Parco speciale (frantoi)" da sottoporre a Piano Particolareggiato. La rimanente porzione, per le caratteristiche del territorio interessato, viene ridefinita come zona C.

II) NORME DI ATTUAZIONE

Per quanto riguarda le Norme di Attuazione, elaborato di progetto D "Norme ed indirizzi", la Provincia di Parma ha provveduto a rivederne il testo apportando in parte le modifiche e le integrazioni richieste nel parere regionale, nonché i necessari aggiornamenti. La nuova formulazione appare complessivamente condivisibile e, tuttavia, si rende necessario introdurre alcune ulteriori modifiche, al fine di rendere l'articolato pienamente conforme alla legislazione vigente e di eliminare incongruenze ed errori materiali, come di seguito specificato.

Sostituire il titolo dell'elaborato D "Norme ed indirizzi" con: "Norme di attuazione".

TITOLO I - CONTENUTI

Diviene: "TITOLO I - NORME GENERALI".

Aggiungere, in un secondo rigo, le parole: "Capo I - Disposizioni generali".

Art. 1 - Finalità del Parco e obiettivi del P.T.P.

comma 2

5° alinea

Dopo le parole: "habitat naturali", inserire le parole: "e, in particolare, quelli di".

In conseguenza dell'inserimento di un nuovo articolo con-

cernente la tutela degli habitat, come di seguito specificato a proposito del proposto art. 10, le parole da: "In particolare:", sino alla fine dell'alinea vengono eliminate.

Art. 2 - Contenuti ed elaborati del P.T.P.

comma 1

3° alinea

In coerenza con modifiche apportate successivamente con il presente atto sostituire le parole: "P2.1 - P2.2", con: "P2".

2° alinea

In coerenza con modifiche apportate successivamente con il presente atto eliminare: "C.2".

4° alinea

Dopo le parole: "L.R. 11/88 e s. m.", aggiungere le parole: ", e le aree da sottoporre a Piani Particolareggiati (P.P.) da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e s.m.".

6° alinea

In coerenza con modifiche apportate successivamente con il presente atto sostituire le parole: "art. 21 - 22 - 24", con: "art. 24".

8° alinea

In coerenza con modifiche apportate successivamente con il presente atto sostituire: "22.2 - 23", con: "27".

Art. 3 - Procedure autorizzative e consultive

Nonostante l'accoglimento di alcune richieste di modifica formulate in merito a questo articolo, il testo proposto necessita ancora di ulteriori adeguamenti e di una maggiore chiarezza interpretativa. Il "parere di conformità" è previsto dall'art. 14 quinquies della L.R. n. 11/88 per le fattispecie ivi elencate e si ritiene, perciò, che vada distinto da un "parere", ma più propriamente ed in analogia con quanto previsto dalla L. 394/91, un "nulla osta", che il P.T.P. intende introdurre per alcuni "interventi", intendendo evidentemente i "progetti di intervento", da realizzarsi all'interno del Parco. Il "nulla osta" peraltro era espressamente previsto, dalle norme del P.T.P. adottato, per interventi da realizzarsi nelle zone B e C, e, il parere regionale, non ha specificamente richiesto la soppressione di tale disposto bensì, in generale, la precisa indicazione dell'ambito di applicazione delle procedure autorizzative proposte. Si rileva anche che, al comma 1 "Definizioni" dell'articolo di cui si tratta, vengono citati

"piani", "programmi" e "interventi" da sottoporre a "parere" mentre, al comma 2 le procedure sembrano riferirsi ai soli "interventi". Si ritiene pertanto che si debba prevedere l'espressione del "nulla osta" da parte dell'Ente di gestione, relativamente a progetti di attività, impianti ed opere da realizzarsi all'interno del Parco per cui è necessaria la richiesta di autorizzazione e/o concessione.

Inoltre, nel citato comma 1, terzo capoverso, si fa riferimento ad una "procedura di verifica della compatibilità ambientale", a cui sottoporre "opere di rilievo ambientale", secondo il disposto del successivo art. 8; in relazione a ciò si ritiene che tale procedura non può essere posta in capo all'Ente di gestione in quanto la L.R. n. 9/99 stabilendo le disposizioni in materia, definisce specificatamente le relative autorità competenti.

Si ritiene inoltre necessario inserire un nuovo articolo concernente la valutazione di incidenza di piani o progetti ai sensi del DPR 8 settembre 1997 n. 357.

L'art. 8 viene pertanto soppresso e l'art. 3 così riformulato:

"Art. 3 - Parere di conformità

1. Ambito di applicazione

I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del Parco e del Pre - Parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di Parco e di Pre - Parco, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano e al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di gestione ai sensi dell'art. 14 quinquies della L.R. n. 11/88.

2. Procedure

Il Parere di Conformità è richiesto, all'Ente di gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione.

L'Ente di gestione si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o del programma.

Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende

rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità, l'Ente di gestione può avvalersi del Comitato Tecnico Scientifico.

Il termine per il rilascio del Parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni alla documentazione."

Vengono di seguito introdotti due nuovi articoli:

"Art. 3 bis - Nulla osta

1. Ambito di applicazione

Preventivamente alla presentazione agli Enti competenti della richiesta per l'autorizzazione e/o concessione per la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere nel territorio del Parco, con esclusione delle aree ricadenti nei territori urbanizzati di cui all'art. 13 della L.R. n. 47/78 come delimitati dal presente Piano, deve essere richiesto un nulla osta all'Ente di gestione che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

2. Procedure

L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo all'Ente di gestione che deve esprimersi entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro 60 gg, trascorsi i quali il nulla osta si intende negato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di gestione. L'Ente di gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l'Ente di gestione si può avvalere della consulenza del Comitato tecnico Scientifico.

Art. 3 ter - Valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti di importanza comunitaria

All'interno del Parco e del Pre - Parco si procede alla

valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti i siti di importanza comunitaria ai sensi del DPR 8 settembre 1997 n. 357."

Art. 4 - Effetti del P.T.P. e rapporti con la pianificazione comunale

Diviene: "Art. 4 - Efficacia del P.T.P."

comma 1

La dicitura dell'art. 12 della L.R. n. 11/88 esprime con maggior chiarezza ruoli e rapporti tra il P.T.P. e gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Pertanto le parole: "Il P.T.P. prevale", vengono così sostituite: "Le previsioni del P.T.P. sono immediatamente precettive e prevalgono".

comma 2

1° capoverso

L'esclusione delle aree comprese nei territori urbanizzati, dalle previsioni del P.T.P. che comportano vincoli di carattere generale e particolare, è chiaramente espressa dall'art. 12 della L.R. n. 11/88 mentre, il testo proposto, induce alcune difficoltà interpretative. Si richiamano inoltre "prescrizioni di cui al successivo art. 23" quando invece, in primo luogo, nel titolo dello stesso citato articolo ci si riferisce a "direttive" e, in secondo luogo, nel testo non si specificano indicazioni normative bensì, nella sostanza, si ripete quanto già enunciato nel capoverso di cui si tratta. Il P.T.P., costituendo per l'area cui inerisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento, potrebbe opportunamente fornire direttive alla pianificazione comunale per le zone urbanizzate comprese nel perimetro del Parco e del Pre - Parco ma, constatato la mancanza di tali indicazioni puntuali, è possibile il solo riferimento agli orientamenti generali del Piano espressi attraverso le sue finalità.

Pertanto, per una migliore chiarezza interpretativa, il proposto art. 23 viene soppresso e il testo del capoverso viene così modificato:

"Le aree comprese nei territori urbanizzati, delimitati ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/78 e s. m., ricomprese nel perimetro del Pre - Parco, così come individuate dalla tav. C2, sono sottoposte alla disciplina dei PRG Comunali. Le varianti a tali strumenti urbanistici sono sottoposte al parere di conformità di cui all'art. 3 delle presenti Norme, che ne verificherà la compatibilità con le finalità generali del

P.T.P."

Per maggior chiarezza e precisione la voce di legenda "Area urbanizzata" della tav. C.2 viene sostituita, così come da allegato n. 9 al presente atto, con: "Territorio urbanizzato ricompreso in area a Pre - Parco".

2°, 3° e 4° capoverso

Vengono soppressi in quanto i relativi contenuti sono impliciti nel disposto del precedente comma 1.

5° capoverso

Dopo le parole: "dei P.P.", aggiungere le parole: "previsti dal presente Piano".

comma 3

2° capoverso

Sostituire le parole: "di PTPR", con le parole: "di Piano territoriale paesistico regionale di cui alle deliberazioni C.R. n. 1338/93 e n. 1551/93,".

Sostituire le parole: "comma 2", con le parole: "comma 4".

Viene di seguito introdotto un nuovo comma concernente i rapporti fra le previsioni del P.T.P. e quelle dei Piani di Bacino di cui alla legge n. 183/89.

"4. Rapporti fra il P.T.P. e i Piani di Bacino

Le previsioni del presente P.T.P. relative alle fasce fluviali, come definite dalle vigenti norme, vigono solo in quanto non in contrasto con le norme e le previsioni più restrittive di cui al Piano di Bacino o suoi stralci, e le relative salvaguardie, di cui all'art. 17, legge n.183/89 e successive modificazioni."

Capo II - Strumenti e procedure di attuazione del P.T.P.

Diviene: "Capo II - Strumenti e procedure di attuazione e gestione del P.T.P."

Art. 5 - Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)

comma 1

ultimo capoverso

In coerenza con modifiche apportate successivamente con il

presente atto sostituire le parole: "art. 22.1 (...) A2.3", con: "art. 26".

Art. 6 - Programma di sviluppo del Parco

comma 2

4° alinea

Sostituire la parola: "territorio", con la parola: "sistema".

comma 3

In coerenza con modifiche apportate successivamente con il presente atto eliminare l'ultimo capoverso.

Art. 7 - Regolamento del Parco

comma 1

In conformità alla L.R. n. 11/88 i contenuti del Regolamento del Parco devono essere maggiormente specificati; vengono pertanto aggiunti i seguenti alinea:

- "- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dall'art. 32 della L.R. n. 11/88;
- disciplina le modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco."

rigo 2, pag. 19

Sostituire: "Capo 1", con: "Capo I".

Art. 8 - Opere di rilievo ambientale e verifica di compatibilità

Viene soppresso così come specificato a proposito dell'art. 3.

Art. 9 - Tutela delle acque e fasce fluviali

Diviene: "Art. 9 - Tutela delle acque e delle fasce fluviali". Così come richiamato dal parere regionale si ritiene che le Norme di attuazione debbano, in particolare, considerare la specificità fluviale del Parco e, conseguentemente, trattare in modo compiuto il tema delle acque e della conservazione dei sistemi naturali ad esse connesse. Si rendono perciò necessarie alcune modificazioni e integrazioni al testo proposto, anche al fine di migliorarne l'organicità, la struttura e la chiarezza interpretativa, evitando inoltre alcune ripetizioni e incongruenze evidentemente derivanti da una non completa rivisitazione del testo in sede di controdeduzione. In particolare vengono ricondotte all'interno del corpo normativo

anche le disposizioni riguardanti la tutela delle acque contenute negli "Allegati alle Norme" D.2 e D.3 e presentati in diverse forme, quali indirizzi generali e specifici, indicazioni di interventi e approfondimenti da attivare. Si introducono, inoltre, i necessari riferimenti legislativi a norme di settore di recente emanazione.

comma 1

Si introduce il seguente ultimo capoverso:

"I corsi d'acqua che attraversano il territorio del Parco, ai sensi degli artt. 6 e 10 del D. Lgs. 11.05.1999, n. 152, sono da considerarsi privilegiati ai fini della loro classificazione come acque a specifica destinazione funzionale che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci."

comma 2

La formulazione proposta recepisce in parte il parere regionale, tuttavia, per migliorarne l'aderenza al dettato di legge e la corrispondenza tra titolo del comma e contenuto del testo, evitando inoltre riferimenti normativi non riscontrabili nel disposto citato, quale un "Piano Acque di cui al comma 2 dell'art. 25 della L. 36/94", il comma di cui si tratta viene modificato, sia nel titolo che nel testo.

Sostituire il titolo del comma con: "2. Criteri per l'ammissibilità degli attingimenti, delle derivazioni e delle captazioni"

Dopo le parole: " della L. 5.1.1994 n. 36", aggiungere le parole: "e dell'art. 22, commi 1 e 2 del D. Lgs. 11.05.1999, n. 152". Sostituire le parole: "si pronuncia (...) e proposte", con: "individua i criteri per l'ammissibilità degli attingimenti, delle derivazioni e delle captazioni, esistenti e proposte, pronunciandosi altresì in merito a detta ammissibilità, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 36/94."

comma 3

Si introduce il seguente ultimo capoverso:

"L'Ente di gestione richiede in uso gratuito alla Regione, ai sensi dell'art. 141, comma 2, della L.R. n. 3/99, le aree di demanio idrico all'interno del Parco e del Pre - Parco per attuarvi una gestione finalizzata alla tutela naturalistica basata sulla tutela e miglioramento della qualità delle acque

e sulla conservazione degli ecosistemi ad esse connessi.".

comma 4

Vengono introdotte modificazioni ed integrazioni per una maggior chiarezza interpretativa e, in particolare, vengono inseriti nuovi commi per accorpate indicazioni normative trattanti la tutela delle acque, altrimenti proposte negli "Allegati alle Norme".

Sostituire il titolo del comma con: "Monitoraggio sul sistema delle acque"

1° capoverso

Sostituire le parole: "precedente comma", con le parole: "presente articolo".

Dopo le parole: "di monitoraggio", inserire le parole: "da attivarsi da parte dell'Ente di gestione".

Sopprimere le parole da: "evitando di considerare", sino alla fine del capoverso.

2° capoverso

Sostituire la parola: "precedente", con la parola: "presente".

Sostituire le parole: "nell'allegato D2.3 (a.1) "Progetto Acque" ", con le parole: "dal seguente comma".

3° e 4° capoverso vengono rubricati come comma con il titolo: "5. Indirizzi per l'attivazione del sistema di monitoraggio"

Dopo il quarto capoverso inserire:

"In particolare si dovrà:

- monitorare l'evoluzione della morfologia fluviale al fine di recuperare, per quanto possibile, il sistema delle divagazioni laterali del corso d'acqua;
- monitorare il deflusso idrico al fine di individuare un sistema di parametri quali - quantitativi, specifici del fiume Taro, atti a garantire le condizioni necessarie alla vita acquatica e all'ottimizzazione dei processi autodepurativi.".

L'ultimo capoverso viene rubricato come comma con il titolo: "6. Effetti delle azioni di monitoraggio"

Dopo le parole: "di prevedere", aggiungere le parole: "provvedimenti disciplinari da introdurre nel Regolamento del Parco nonché".

Dopo l'ultimo capoverso inserire:

"In particolare l'Ente di gestione, anche sulla base degli elementi contenuti negli elaborati di analisi allegati al P.T.P, degli studi realizzati e dei risultati dell'attività di monitoraggio, opererà per individuare standard qualitativi per

le acque superficiali, specifici e adeguati alle caratteristiche del territorio del Parco, proponendone l'adozione agli Enti competenti.

Potranno inoltre essere previste misure riguardanti la conservazione degli ambienti che vengono a determinarsi per effetto delle dinamiche fluviali (divagazioni, diramazioni, ecc.).".

Di seguito inserire un ulteriore comma:

"7. Indirizzi per l'attuazione di interventi diretti e approfondimenti

L'Ente di gestione dovrà provvedere, anche in concorso con altri soggetti, ad attivare interventi diretti e approfondimenti di studio; in particolare si dovrà:

- prevedere la realizzazione di scale di risalita per la fauna ittica;
- verificare la possibilità tecnica di realizzare aree di espansione delle acque attraverso un sistema di canali e di specchi d'acqua al fine di rinaturalizzare aree degradate;
- approfondire lo studio per la realizzazione di interventi di depurazione delle acque con sistemi naturali, creando aree di fitodepurazione nei corpi idrici minori connessi agli scarichi delle principali aziende zootecniche;
- approfondire lo studio relativo alla valorizzazione e al recupero del sistema storico dei canali e dei relativi manufatti, anche in relazione alla fruizione attraverso percorsi guidati.".

Art. 10 - Tutela degli habitat, della vegetazione e della flora
Le controdeduzioni proposte rispondono alle richieste del parere regionale, tuttavia, per maggiore chiarezza interpretativa e attribuire effettività alla norma si ritiene, innanzitutto, che i tipi vegetazionali di particolare interesse conservazionistico, così come le aree forestali oggetto di disposizioni normative, debbano trovare riferimento ed essere individuabili in un elaborato cartografico di progetto facente parte del P.T.P. In tal senso dovrà essere considerata la tav. B.6 "Carta della vegetazione" che assume la denominazione di "C.7 bis - Vegetazione e copertura boschiva", così come da allegato n. 14 al presente atto.

Conseguentemente il testo dell'articolo, con alcune modifiche ed integrazioni, viene rubricato in commi, riguardanti la

tutela della flora e della vegetazione, e, inoltre, vengono aggiunti articoli specifici concernenti la tutela delle aree forestali e la tutela degli habitat:

"Art. 10 - Tutela della flora e della vegetazione

1. Definizioni e finalità

Nel territorio del Parco e del Pre - Parco è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente con particolare riferimento agli aspetti dinamici connessi all'evoluzione dell'ambito fluviale, alle entità floristiche di particolare interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali, individuate dalla tav. C.7 bis e connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità e grado di naturalità, così come indicate dai commi seguenti.

2. Elementi floristici particolarmente protetti - prescrizioni

Oltre alle specie indicate dalla L.R. n. 2/77 sono particolarmente protette, nel territorio del Parco e del Pre - Parco, le seguenti entità floristiche:

- 1 - Myricaria germanica
- 2 - Tipha laxmannii
- 3 - Tipha minima
- 4 - Coriaria myrtifolia
- 5 - Cladium mariscus
- 6 - Cyperus spp.
- 7 - Centaurea aplolepa
- 8 - Astragalus onobrychis

E' vietato l'abbattimento, il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie del presente elenco; eventuali deroghe al divieto potranno essere autorizzate dall'Ente di gestione per scopi di ricerca scientifica o per interventi con finalità conservazionistiche.

Ulteriori specie, per cui l'attività di ricerca scientifica metta in evidenza la necessità di particolare tutela, in quanto di prioritaria importanza conservazionistica per il Parco,

potranno essere aggiunte all'elenco indicato che potrà essere aggiornato con il Regolamento del Parco.

3. Raccolta di vegetali o loro parti

Nel territorio del Parco e del Pre - Parco la raccolta di piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea o di loro parti è in generale vietata; tale raccolta potrà avvenire, in conformità alla normativa vigente, secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco che indicherà le specie, i quantitativi consentiti e le procedure autorizzative necessarie.

4. Comunità vegetali particolarmente protette - prescrizioni

Sono particolarmente protette nel territorio del Parco e del Pre - Parco le comunità vegetali di seguito indicate:

- 1 - vegetazione erbacea del letto fluviale (Al)
- 2 - comunità di piante acquatiche sommerse (Po)
- 3 - comunità a prevalenza di piante palustri parzialmente emerse (Ph)
- 4 - praterie meso-xerofile (Dm)
- 5 - garighe e praterie xerofile (Xb)

Nelle aree caratterizzate dalla presenza delle comunità vegetali di cui al presente comma, attualmente individuate dalla tav. C.7 bis, e comunque nelle nuove aree che per effetto del dinamismo dell'ambiente fluviale vengano ad essere interessate dalle stesse tipologie vegetazionali, sono consentiti:

- interventi di contenimento dello sviluppo e della diffusione di specie alloctone;
- interventi di miglioramento strutturale e dello stato fitosanitario;
- interventi atti a favorire le tipologie particolarmente rare e ad elevata vulnerabilità.

Nel territorio del Parco inoltre:

- è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole della zona;
- è vietata la pioppicoltura;
- il diserbo dei fossi e delle arginature dovrà svolgersi, unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità

individuare dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo.".

Viene di seguito introdotto un nuovo articolo relativo alla tutela delle aree forestali che, oltre alle prescrizioni contenute nel testo proposto con le controdeduzioni, individua le formazioni forestali oggetto del P.T.P. come quelle indicate dalla tav. C.7 bis, nonché le aree boscate di cui alla tavola di progetto C.7 che altrimenti non risulterebbe avere riferimento nel corpo normativo del Piano ma, e solo in parte, a successivi strumenti quali il Regolamento del Parco. Si rende inoltre necessario raggiungere una formulazione più chiara e richiamare i riferimenti normativi di settore esistenti, nonché specificare le procedure autorizzative richieste per i tagli e le utilizzazioni forestali.

"Art. 10 bis - Tutela delle aree forestali

1. Definizioni e finalità

Il sistema delle aree forestali è individuato dalla tav. C.7 bis. Le formazioni considerate sono, specificatamente, quelle di seguito indicate da tutelarsi, in particolare, per i relativi aspetti dinamici connessi all'evoluzione dell'ambito fluviale.

- 1 - Boschi igrofili ripariali con dominanza di salici, pioppi e ontani, anche governati a ceduo (On)
- 2 - Boscaglie di latifoglie con dominanza di robinia, anche governate a ceduo e, prevalentemente, strutturate in formazioni lineari (Rr)
- 3 - Arbusteti con dominanza di salici (Sp)
- 4 - Arbusteti con dominanza di olivella spinosa (Hr)
- 5 - Complessi di macchia radura caratterizzati dalla compresenza di boschi igrofili ripariali e praterie meso-xerofile o xerofile (On Dm, On Xb, Dm On, Xb On).

2. Prescrizioni e indirizzi

Per le aree forestali ricadenti in terreni di proprietà pubblica di cui alla tav. C.7, nonché per le aree boscate di particolare interesse naturalistico e/o gestionale di cui allo stesso

elaborato, di proprietà sia pubblica che privata, devono essere osservate le seguenti disposizioni.

Non sono ammessi tagli di utilizzazione dei boschi cedui.

Per tutte le formazioni sono ammessi interventi:

- di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- di controllo di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- finalizzati alla sicurezza idraulica, da attuarsi secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" (del. G.R. n. 3939/94).

Per le aree forestali ricadenti in terreni di proprietà privata di cui alla tav. C.7 devono essere osservate le seguenti disposizioni.

Sono ammessi tagli di utilizzazione dei boschi cedui secondo le prescrizioni individuate dal Regolamento del Parco e secondo le direttive di cui all'art. 10, comma 11, del P.T.P.R. (del. C.R. n. 1338/93). Fino all'approvazione del Regolamento del Parco le utilizzazioni dovranno avvenire secondo le modalità proprie della selvicoltura naturalistica.

Per tutte le formazioni sono ammessi interventi:

- di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- di controllo di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- finalizzati alla sicurezza idraulica, da attuarsi secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" (del. G.R. n. 3939/94).

Nel territorio del Parco inoltre:

- è vietato l'abbattimento di esemplari arborei, appartenenti a specie autoctone, vetusti o deperienti, se non per motivi riguardanti la sicurezza della fruizione e la pubblica incolumità;
- è vietato l'abbattimento e il danneggiamento di formazioni lineari di cui all'allegato "definizioni" alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (del. G.R. n. 182 del 31 maggio 1995).

3. Procedure

I piani e i programmi in materia forestale sono sottoposti al parere di conformità di cui all'art. 3 delle presenti Norme. Gli interventi da effettuarsi in aree ricadenti nell'ambito di applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con delibera C.R. n. 2354/95, devono essere autorizzati dalla Amministrazione Provinciale in quanto Ente delegato in materia forestale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 30/81; per tali interventi si applica la procedura di cui all'art. 3 bis delle presenti Norme.

Gli interventi da effettuarsi al di fuori dell'ambito di applicazione delle P.M.P.F. devono comunque essere autorizzati dall'Ente di gestione.

4. Approfondimenti da attivare

Al fine di migliorare la conoscenza delle formazioni forestali, per ottimizzare le misure di tutela delle stesse e, in particolare, per determinare i criteri e i parametri per gli eventuali indennizzi che devono essere definiti dal Regolamento del Parco, l'Ente di gestione attiverà le necessarie ricerche e approfondimenti."

Art. 11 - Tutela della fauna

comma 1

2° capoverso

Dato il contenuto prescrittivo del testo il capoverso dovrà essere inserito all'inizio del comma 2.

comma 2

1° e 2° capoverso

Data l'indeterminatezza del testo il 1° e il 2° capoverso vengono così sostituiti:

" L'attività produttiva agricola deve avvenire con modalità che consentano il rispetto del patrimonio faunistico garantendo la tempestività delle operazioni colturali. Il Regolamento del Parco prevederà le necessarie specifiche nel rispetto di tale principio."

7° capoverso

Viene introdotto un testo concernente il tema delle reintroduzioni di specie faunistiche, trattato negli "Allegati alle Norme", accorpando così tutte le disposizioni di indirizzo

relative alla fauna. Pertanto dopo le parole: "problemi di impatto.", aggiungere:

"Eventuali operazioni di reintroduzione e ripopolamento delle specie di interesse conservazionistico per il Parco dovranno avvenire secondo modalità stabilite dal Regolamento e da uno specifico progetto, sentito il parere del C.T.S., nonché in conformità al Piano Faunistico regionale."

8° capoverso

Leggasi: "garantirà", in luogo di "garntirà"

9° capoverso

Dopo le parole: "è sempre vietata", aggiungere le parole: "ai sensi dell'art. 21, legge n. 157/92,".

comma 3

1° capoverso

Per migliorare la leggibilità del testo, nonché in adeguamento alla comune convenzione, i nomi scientifici dovranno essere trascritti in carattere corsivo.

Leggasi: "vulnerabilità", in luogo di "vuilnerabilità".

2° capoverso

Leggasi: "o degli", in luogo di "od egli"

Dopo l'ultimo capoverso inserire:

"Ulteriori specie per cui l'attività di ricerca scientifica e di monitoraggio metta in evidenza la necessità di particolare tutela in quanto di importanza conservazionistica per il Parco, potranno essere aggiunte all'elenco indicato che potrà essere aggiornato con il Regolamento del Parco."

comma 4

Per una migliore chiarezza e completezza, sopprimendo il riferimento agli allegati per le motivazioni successivamente esposte, il testo del comma viene così sostituito:

"Nelle zone B e C del Parco è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. Nelle zone di Pre - Parco l'esercizio venatorio è ammesso, a norma di legge, in regime di caccia programmata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco."

comma 5

Per meglio chiarire l'esposizione del testo proposto, migliorandone l'organicità ed evitare alcune ripetizioni, nonché per accorpate tutti gli indirizzi riguardanti le modalità di gestione della pesca, altrimenti proposte negli "Allegati alle Norme", vengono introdotte le seguenti

integrazioni e modifiche.

Il 1°, 2° e 3° capoverso vengono eliminati e sostituiti con:
"Nell'ambito del Parco e del Pre - Parco la pesca è consentita secondo le norme e i metodi (di cui all'art. 5, comma 3, del Reg. regionale n. 29/93 come modificato dal Reg. regionale n. 17/95) relativi alle acque di categoria C, ovvero con canna armata con amo con o senza mulinello, pesca al lancio con esche artificiali o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

L'Ente di gestione, attraverso modalità stabilite dal Regolamento del Parco, potrà ulteriormente specificare le modalità di conduzione dell'attività di pesca. In particolare:

- si dovranno fissare le dimensioni minime del pescato, salvaguardando la possibilità di compimento di un ciclo riproduttivo delle specie;
- si potranno individuare ambiti permanenti di protezione della fauna ittica, nonché ambiti temporanei di protezione nel periodo di riproduzione;
- si potrà limitare il numero massimo di pescatori per chilometro di fiume o corso d'acqua secondario, in base alle risultanze di monitoraggi specifici;
- si potranno individuare zone da destinare esclusivamente alla pesca con cattura e rilascio immediato ("catch & release"), attuata con mezzi tali da causare il minor danno possibile agli individui da rilasciare."

4° capoverso

Dopo le parole: "riqualificare l'ambiente fluviale", aggiungere le parole: "anche ai sensi degli artt. 6 e 10, D. Lgs. 11.05.1999, n. 152,".

Dopo il 4° capoverso del testo proposto i rimanenti capoversi vengono eliminati e sostituiti con:

"E' vietato:

- l'esercizio della pesca nelle zone in cui vige il divieto di accesso, anche temporaneo, e nelle zone umide ripristinate a esclusiva destinazione naturalistica;
- l'immissione di specie ittiche non autoctone; qualunque immissione dovrà comunque essere autorizzata dall'Ente di gestione."

Viene di seguito introdotto un ulteriore comma.

"6. Monitoraggi da attivare

L'Ente di gestione, anche in attuazione dell'art. 8, comma 4, D.P.R. n. 357/97, attiva un sistema di monitoraggio delle uccisioni o catture accidentali delle specie faunistiche di importanza conservazionistica per il Parco."

In relazione al recepimento e alla implementazione delle direttive comunitarie 92/43/CEE del 21 maggio 1992 denominata "Habitat" e 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché ai sensi dell'art. 105 della L.R. n. 3/99, viene introdotto il seguente nuovo articolo.

"Art. 11 bis - Conservazione degli habitat naturali

1. Definizioni e finalità

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio del Parco, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, dovrà essere perseguita, in particolare, attraverso la tutela dei seguenti habitat naturali, e habitat di specie, di interesse conservazionistico comunitario presenti sul territorio dell'area:

habitat prioritari di importanza comunitaria (allegato I, direttiva 92/43 CEE)

- Stagni temporanei mediterranei
- Terreni erbosi calcarei carsici (Alyso-Sedion albi)
- Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae
habitat di importanza comunitaria (allegato I, direttiva 92/43 CEE)
- Fiumi alpini e la loro vegetazione riparia legnosa di Myricaria germanica
- Fiumi alpini e la loro vegetazione riparia legnosa di Salix alaegnos
- Chenopodietum rubri dei fiumi submontani
- Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei
- Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion)
- Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi
- Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
- Praterie semiaride calcaree sub-atlantiche, "mesombreti"
- Praterie aride calcaree sub-atlantiche, "xerombreti"

- Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei
 - Acque oligotrofe dell'Europa centrale e prealpina con vegetazione annua delle rive emerse (Nanocyperetalia).
2. Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale - prescrizioni e indirizzi

I siti designati come "Zone Speciali di Conservazione" (Z.S.C.) ai sensi dell'art. 4, comma 4, della direttiva citata, nonché le "Zone di Protezione Speciale" (Z.P.S.) di cui alla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, art. 4, comma 1, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie e opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.

L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 105 della L.R. n. 3/99 e dell'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 11/88 come codificato dall'art. 109 della L.R. n. 3/99, provvede, con opportune misure stabilite dal Regolamento del Parco, alla individuazione dei citati habitat presenti sul territorio dell'area protetta, nonché alla definizione del loro stato di conservazione e delle opportune misure di cui al precedente capoverso, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo dell'ambiente fluviale.

L'Ente di gestione provvede, anche in coordinamento ed in concorso con altri soggetti, ad individuare gli interventi per la conservazione e gestione delle Z.S.C. e delle Z.P.S. attraverso progetti eligibili sul regolamento "LIFE" n. 1973/92/CEE e sue modificazioni."

Art. 12 - Tutela del paesaggio

1° comma

2° capoverso

rigo 3

Sostituire le parole: "dagli Indirizzi", con le parole: "dalle Disposizioni".

Sostituire le parole: "all'Art. 1", con le parole: "al Titolo I, capo I (art. 1)".

Sostituire la parola: "delle", con la parola: "dalle".

rigo 4

Sostituire le parole: "(Art. 9 - 10 - 11 - 13)", con le parole:

"(artt. 9, 10, 10 bis, 11,.11 bis, 13)".

rigo 5

sostituire la parola: "delle", con la parola: "dalle"; inserire di seguito le parole: "norme relative alle".

3° capoverso

Viene così sostituito:

"Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di attuazione si applicano le norme del P.T.P.R. approvato con deliberazioni C.R. n. 1338/93 e n. 1551/93.".

Viene introdotto un ulteriore capoverso che definisce gli indirizzi relativi alla tutela degli elementi infrastrutturali e morfologici di rilievo storico, altrimenti proposti negli "Allegati alle Norme"; gli indirizzi per la tutela degli elementi del paesaggio agrario storico, contenuti negli stessi "Allegati", sono definiti con gli artt. 10 bis e 14.

"Gli elementi infrastrutturali e morfologici di rilievo storico all'interno del Parco, individuati dalle tavole di analisi (B.7- "Sistema insediativo storico"; B.9 - Elementi antichi della struttura territoriale"; B.10 "Valori paesistici") sono protetti. Qualunque intervento che interessi tali elementi deve essere volto alla riqualificazione degli stessi nonché essere coerente con i caratteri del paesaggio in cui sono inseriti.".

Art. 13 - Tutela degli edifici di interesse storico-testimoniale

In coerenza con i contenuti dell'articolo e della tavola C.5 i relativi titoli vengono modificati in: "Tutela delle emergenze storico - culturali"

comma 1

In coerenza con la legenda della tavola C.5, nel titolo del comma, dopo le parole: "insediative storiche", inserire le parole: "non urbane".

Per una precisa individuazione degli oggetti della norma, per un miglior riferimento alla legislazione vigente, ed in coerenza con le previsioni di cui al successivo Art. 22.1 proposto, il testo viene così sostituito:

"Le località "Corte Giarola" e "Corte Oppiano", così come individuate dalla tav. C.5, sono da considerare sede di strutture insediative storiche non urbane, ai sensi dell'art. 22 del Piano Territoriale Paesistico regionale.

Per le unità edilizie, come definite dall'art. 36 della L.R.

n. 47/78, comprese all'interno dei perimetri individuati dalla tavola C.5 per tali località, vengono considerati coerenti con gli obiettivi del P.T.P. le categorie di intervento di tipo A1, A2 e A3 di cui allo stesso art. 36 della citata L.R., con le specificazioni previste dal P.R.G. comunale vigente. In particolare per la "Corte Giarola" gli interventi da effettuarsi dovranno essere previsti nell'ambito del Progetto di Intervento Particolareggiato di cui all'art. 26 delle presenti Norme."

comma 2

Il titolo del comma viene sostituito con: "2. Tutela degli edifici di interesse storico - testimoniale".

1° capoverso

Per rendere coerente il disposto della norma con il contenuto della tavola di progetto a cui esso si riferisce e con la legenda dello stesso elaborato, vengono introdotte le modifiche e le integrazioni di seguito specificate.

Dopo le parole: "interesse storico-testimoniale", aggiungere le parole: ", distinte in "chiese" e "nuclei edificati ed edifici di interesse storico-testimoniale" ".

La tavola C.5 e la relativa legenda vengono modificate, così come in allegato n. 12 al presente atto, eliminando gli areali che individuano le emergenze storico - culturali al di fuori del perimetro del Parco e del Pre - Parco e sostituendo la dizione: "edifici di interesse storico-testimoniale", riportata in legenda, con: "nuclei edificati ed edifici di interesse storico-testimoniale".

2° capoverso

Per maggiore chiarezza dopo le parole: "e straordinaria" , aggiungere le parole: "ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.R. n. 47/78".

3° capoverso

Sostituire la parola: "protetto", con le parole: "di Parco e Pre - Parco".

comma 3

Il testo proposto contiene riferimenti non solo alle destinazioni d'uso degli edifici ma anche prescrizioni per le trasformazioni e per gli interventi edilizi. Per maggior chiarezza interpretativa e per assicurare effettività alla norma con i necessari riferimenti alla legislazione vigente, si ritiene necessario rivedere il testo pur mantenendone i principi generali. In particolare risulta necessario:

eliminare definizioni e parametri propri dei PRG comunali e dei regolamenti edilizi, precisare le possibili destinazioni d'uso degli edifici, riferire le "strutture ricettive" e "le attività ricettive" alle fattispecie del turismo rurale di cui alla L.R. n. 26/94, specificare opportunamente la definizione di "edifici dismessi", da considerare secondo i criteri contenuti nell'art. 40 della L.R. n. 47/78, come gli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Inoltre, data la estrema diversità di situazioni possibili e l'indeterminatezza della previsione relativa alla stipula di convenzioni si ritiene l'adempimento irrealizzabile così come proposto ma riconducibile, per analogia, alle convenzioni di cui all'art. 36, comma 15, L.R. n. 47/78 e successive modificazioni.

Il testo proposto viene pertanto sostituito con:

"3. Prescrizioni per le destinazioni e le trasformazioni d'uso e gli interventi edilizi

Per gli edifici di cui al precedente comma 2 è ammessa la destinazione d'uso per fini residenziali, per attività agrituristiche e di turismo rurale (ai sensi della L.R. n. 26/94), per attività agricole, per attività culturali e scientifiche.

Nei nuclei edificati di interesse storico - testimoniale individuati dalla tav. C.5 non sono ammesse nuove edificazioni.

Il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è ammesso per edifici con originaria funzione abitativa non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è subordinato alla realizzazione di interventi di tutela e di riqualificazione paesaggistica e ambientale che comportino prioritariamente: il mantenimento dell'uso agricolo dei suoli; la conservazione degli edifici di servizio; l'eliminazione dei manufatti incongrui con il contesto tipologico e ambientale. La individuazione di tali interventi dovrà essere contenuta nella documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 3 bis. I Comuni potranno rilasciare le Concessioni e/o Autorizzazioni prevedendo la realizzazione dei suddetti interventi nell'atto autorizzativo ed, eventualmente, la stipula di appositi atti o convenzioni in conformità alla

legislazione vigente e, in particolare, al disposto dell'art. 40 della L.R. n. 47/78 così come modificato dall'art. 17 della L.R. n. 6/95.

Il cambio di destinazione d'uso per edifici non aventi originaria funzione abitativa è consentito per la realizzazione di residenze funzionali all'attività agricola (ai sensi dell'art. 40 comma 5, L.R. n. 47/78) e/o attività agrituristiche, previa presentazione di Piano di sviluppo aziendale e con le modalità di cui al precedente capoverso del presente comma.

Nell'ambito dei nuclei edificati di interesse storico testimoniale individuati dalla tav. C.5, per le aziende agricole in attività, è ammesso il recupero e l'eventuale accorpamento di fabbricati non aventi originaria funzione abitativa e non classificati quali beni di interesse storico - testimoniale, con le norme di cui al precedente capoverso 4 del presente comma e previa presentazione di un Piano di Sviluppo aziendale, ai fini di una loro destinazione ad usi agrituristiche e per la realizzazione di residenze funzionali all'attività agricola (ai sensi dell'art. 40, comma 5, della L.R. n. 47/78).".

Art. 14 - Attività agricole

comma 1

Si ritiene necessario enunciare più compiutamente gli obiettivi del P.T.P in particolare in merito alla tutela del paesaggio agrario e alla definizione di agricoltura compatibile. Inoltre, l'obiettivo enunciato al comma 1 di "realizzazione nel Parco e nel Pre - Parco di opportunità di natura (...) finanziaria ... ", così come le previsioni al comma 2 non paiono possedere i necessari requisiti di realizzabilità in quanto indeterminati nelle modalità e presupponenti un impegno dell'Ente di gestione non precisamente assolvibile; l'impegno dell'Ente di gestione ad assegnare contributi deve perciò essere ricondotto a termini generali, riferiti alle finalità del Piano, come impegno a prevedere misure e promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.

Il testo del comma 1 viene pertanto così modificato e integrato:

"1. Finalità per l'attività agricola

Il P.T.P., anche attraverso i successivi strumenti di gestione e attuazione, ha come finalità la tutela del paesaggio agrario del Parco e del Pre - Parco, la tutela dell'attività agricola e la promozione dell'agricoltura sostenibile e compatibile con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici e del patrimonio naturale. In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende.

L'Ente di gestione si impegna a prevedere misure, a promuovere iniziative specifiche, ad acquisire e assegnare finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, della zootecnia non intensiva e alla tutela del paesaggio agrario."

comma 2

In congruenza con l'articolazione e la forma delle norme altrimenti utilizzate viene soppressa la struttura del disposto per lettere sostituendola con una per alinea.

Data la natura delle norme il titolo viene sostituito con: "2. Prescrizioni e indirizzi"

1° capoverso

Le parole: "individuati (...) nel Parco", vengono sostituite con le parole: "individuate le seguenti prescrizioni e indirizzi:".

lett. a)

Le parole: "a) Misure generali", vengono soppresse e il testo corrispondente, rubricato come primo alinea del capoverso, viene così riformulato per maggior chiarezza interpretativa:

"- al fine di favorire la riqualificazione naturalistica del territorio del Parco non è consentita la messa a coltura di terreni non in attualità di coltivazione e individuabili come tali dal repertorio delle fotoaeree 1997 allegato al P.T.P (elaborato E);"

lett. b)

Le parole: "b) Misure agrogeologiche", vengono soppresse e il testo corrispondente, rubricato come secondo alinea del capoverso.

lett. c)

Le parole: "c) Misure agroecologiche", vengono soppresse e il testo corrispondente, rubricato come terzo, quarto, quinto e sesto alinea del capoverso, viene modificato e integrato in

coerenza con gli obiettivi del Piano e le modifiche introdotte al comma 1:

- "- il diserbo dei fossi deve essere realizzato con mezzi meccanici;
- la vegetazione arbustiva e arborea autoctona, in particolare quando è rappresentata da elementi caratterizzanti il paesaggio agrario, quali siepi, filari ed esemplari arborei isolati, nonché esemplari di specie non autoctone di pregio storico-ambientale o monumentale deve essere conservata;
- la lotta antiparassitaria deve essere condotta utilizzando preferibilmente metodi biologici e integrati;
- deve essere favorita la coltivazione di leguminose e, comunque, evitata la monosuccessione colturale per un periodo superiore ai due anni;"

lett. d)

Le parole: "d) Misure zootecniche", vengono soppresse e il testo corrispondente, rubricato come settimo alinea del capoverso, viene modificato in coerenza con le modifiche introdotte al comma 1.

Prima delle parole: "sentito il", introdurre le parole: "attraverso il Regolamento del Parco e".

Le parole: "Le aziende (...) per capo.", vengono soppresse.

Le parole: "punto b)", vengono sostituite con le parole: "precedente secondo alinea".

Le parole: "Per tutte (...) regionali", vengono soppresse.

Ultimo capoverso

Per maggior chiarezza il testo proposto viene riformulato e rubricato come ottavo alinea del precedente capoverso:

- "- le recinzioni temporanee, allo scopo di interdire il passaggio di animali selvatici o per la stabulazione libera, devono essere realizzate con sistemi facilmente rimovibili e che non provochino danneggiamenti."

Art. 15 - Attività estrattive

comma 1

1° capoverso

Sopprimere le parole: "di "pre-Parco" e".

In relazione a modifiche apportate successivamente con il presente atto sostituire le parole: "artt. 21.1-21.2-21.3-21.4", con le parole: "artt. 22, 23 e 24".

Per maggior chiarezza sostituire le parole da: ", da attuare tramite", sino alla fine del capoverso con:

". I Piani delle attività estrattive comunali (P.A.E.) vengono redatti, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/91, in conformità alle previsioni del vigente P.I.A.E. e del presente P.T.P."

2° capoverso

Sopprimere le parole: "punto 2".

Viene aggiunto un ulteriore testo con la previsione relativa alla individuazione delle aree da destinare ad uso pubblico, in accordo con quanto previsto con il proposto art. 25:

"Dovranno inoltre prevedere le aree da destinare ad uso pubblico e le servitù necessarie per garantire la fruizione del Parco".

3° capoverso

Viene soppresso in quanto le prescrizioni relative al recupero delle cave vengono accorpate, come successivamente specificato.

4° capoverso

Prima delle parole: "al precedente", inserire le parole: "secondo capoverso del presente".

In relazione a modifiche apportate successivamente con il presente atto sopprimere le parole da: "(in particolare", sino a: "e PP)".

comma 2

lett. a)

Si ritiene che tutte le aree destinate ad attività estrattiva debbano essere sottoposte a Piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 17/91 che ha, specificamente, lo scopo di organizzare le fasi attuative e di ripristino in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività stessa; peraltro, il proposto "studio di bilancio ambientale" si prefigura composto da elaborati che devono essere contenuti nel Piano particolareggiato di cui alla L.R. citata.

Il testo proposto viene conseguentemente sostituito con:

"Le aree destinate ad attività estrattiva devono essere sottoposte a Piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 17/91."

lett. b)

In relazione alle modifiche apportate all'art. 3 e con l'art. 3 bis le parole: "alla verifica", sono soppresse e sostituite con le parole: ", rispettivamente, al parere". Dopo le parole: "all'art. 3", inserire le parole: "e al nulla osta di cui all'art. 3 bis".

lett. c)

Per meglio riferire la norma alla legislazione vigente,

evitando altresì incongruenze e ripetizioni, il testo proposto viene così sostituito:

- "c) I piani di coltivazione delle cave di cui all'art. 13 della L.R. n. 17/91, da redigere secondo le modalità definite dai Piani particolareggiati di cui alla precedente lettera a), dovranno prevedere stralci limitati, definiti anche in base alle modalità e ai tempi del ripristino finale, nonché il mantenimento del franco di falda non inferiore a 1 metro per gli interventi non destinati ad un ripristino come zona d'acqua.
- d) L'accesso alle cave dovrà avvenire su percorso unico obbligato, esclusivamente sui percorsi carrabili classificati come "strade di accesso alle attività estrattive" di cui all'Art. 28 delle presenti Norme ed individuati dalla tav. C.4.
- e) I ripristini previsti dai progetti di sistemazione, di cui all'art. 13 della L.R. n. 17/91, da redigere secondo le modalità definite dai Piani particolareggiati di cui alla precedente lettera a), dovranno essere condotti con la finalità generale di rinaturalizzazione del corso d'acqua e delle zone circostanti e con i seguenti assetti finali principali: zona umida, area di espansione del corso d'acqua, prato polifita, aree da destinare ad attività agricola secondo gli indirizzi del P.T.P., area boscata."

comma 3

In relazione a modifiche apportate con il presente atto sostituire le parole: "artt. 21.3 - 21.4 - 22.2", con le parole: "artt. 24, 25 e 27".

Art. 16 - Agriturismo e ricettività

3° capoverso

Il capoverso viene soppresso in quanto, come richiamato dal parere regionale, la previsione di erogazione, da parte dell'Ente di gestione, di contributi per l'attività agrituristica non può far parte delle Norme ma, ricondotta a termini generali, può essere riferita ad azioni di promozione da indicarsi in successivi strumenti quali il Programma di sviluppo, come peraltro disposto dagli indirizzi contenuti nel precedente capoverso. La previsione di erogazione di contributi, inoltre, così come ipotizzata, non pare possedere requisiti di realizzabilità essendo indeterminata nelle modalità nonché presupponente un impegno dell'Ente di gestione

non precisamente assolvibile quando, peraltro, la L.R. n. 26/94 prevede già per le aziende agrituristiche all'interno dei Parchi regionali particolari contributi finanziari.

4° capoverso

Il capoverso viene soppresso in quanto il previsto obbligo, da parte dei soggetti interessati, alla stipula di una convenzione con l'Ente di gestione per l'insediamento delle attività agrituristiche è ritenuto, così come proposto, indeterminato e inattuabile; risultano infatti imprecisati gli impegni delle parti contraenti l'ipotizzata convenzione se non per i casi, peraltro indefiniti e non assentibili, di erogazione di contributi dell'Ente di gestione.

5° capoverso

Per maggior chiarezza e leggibilità della norma, per eliminare riferimenti non congruenti con il contesto, evidentemente derivanti da una non completa rivisitazione del testo adottato, nonché per riferire opportunamente l'attività ricettiva consentita all'interno del Parco e del Pre - Parco alla fattispecie del turismo rurale di cui alla L.R. n. 26/94 il testo proposto viene sostituito da:

"L'attività ricettiva è consentita nelle zone C del Parco e nel Pre - Parco secondo le modalità del turismo rurale di cui alla L.R. n. 26/94."

6° capoverso

Il capoverso viene soppresso per le stesse motivazioni richiamate a proposito del 3° capoverso.

Art. 17 - Educazione ambientale e modalità di fruizione
Diviene: "Art. 17 - Educazione ambientale"

comma 1

1° capoverso

Viene soppresso in quanto le previsioni in merito alle funzioni della "Corte di Giarola" sono definite dall'art. 26.

comma 2

Viene soppresso in quanto gli indirizzi relativi alle modalità di fruizione sono definiti dall'art. 30.

Art. 19 - Zona B: zona di tutela ambientale generale

comma 1

3° capoverso

Viene soppresso in quanto trattasi di previsione produttore

effetti indeterminati; il tema in argomento è stato introdotto nell'art. 9 concernente la tutela delle acque e delle fasce fluviali.

comma 2

3° capoverso

Per evitare contraddizioni, difficoltà interpretative, eliminare errori materiali, evidentemente derivanti da una non esauriente rivisitazione delle norme in sede di controdeduzione, si ritiene necessario modificare il testo; in particolare appare pleonastico dichiarare ammissibili le attività di vigilanza e di didattica, mentre, la possibilità di realizzare strutture, ad esempio per la fruizione, deve essere prevista puntualmente dal P.T.P. in quanto specifica scelta pianificatoria. Il capoverso viene pertanto sostituito con:

"L'attività di ricerca scientifica; la fruizione e la realizzazione di infrastrutture secondo le previsioni e le modalità di cui agli artt. 28 e 29 delle presenti Norme."

Per una migliore articolazione della norma vengono di seguito aggiunte ulteriori disposizioni, riprendendo i contenuti del 5° capoverso che, come tale, viene soppresso, ritenendo necessario riformularne il testo per evitare difficoltà interpretative; la citata tav. C.7, infatti, non individua le aree interessate da alcun tipo di vegetazione tra quelli indicati (pratelli aridi, cespuglieti), mentre è necessario riferire le modalità di accesso e di mobilità agli articoli delle Norme e agli elaborati di Piano trattanti il tema specifico, nonché demandare la possibilità di ulteriori disposizioni regolamentari al pertinente strumento, ovvero il Regolamento del Parco.

"L'accesso e la mobilità sono consentiti secondo le modalità di cui ai successivi artt. 28 e 29 e sui percorsi indicati dall'elaborato C.4 "Accessibilità e percorsi"; il Regolamento del Parco potrà stabilire ulteriori modalità di accesso e fruizione alle zone B in funzione delle esigenze di riproduzione della fauna."

4° capoverso

Per maggior chiarezza, per eliminare riferimenti incongrui e in coerenza con le modifiche apportate all'art. 14 viene soppresso il testo dalle parole: "secondo le modalità", sino

alla fine del capoverso e sostituite con:
"con le modalità e secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art. 14 delle presenti Norme."

5° capoverso

Viene soppresso così come specificato a proposito del 3° capoverso.

comma 3

Il comma viene soppresso in quanto è da considerarsi errato il riferimento alla delibera G.R. n. 2019/97 che concerne gli "Indirizzi per la formulazione di un regolamento di gestione delle aree di riequilibrio ecologico", ovvero indirizzi di gestione e intervento per aree con caratteristiche e finalità specifiche e distinte dai Parchi naturali, così come previsto dalla L.R. n.11/88. In ogni caso le prescrizioni e gli indirizzi per le modalità di intervento, riferite alle aree boscate e alla vegetazione sono già previste, in generale, con le modifiche apportate, dagli artt. 10 e 10 bis.

comma 4

1° capoverso

Per maggior chiarezza interpretativa, nonché per eliminare una frase non coerente con il contesto della norma, il testo proposto viene soppresso e sostituito con il seguente:

"Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 su tutti gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione (artt. 42 e 43 della L.R. n. 47/78), gli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo (di tipo A1 e A2, art. 36 della L.R. n. 47/78)."

2° capoverso

Sostituire le parole: "di cui al precedente punto 2", con le parole: "con le modalità di cui al precedente comma 2".

Art. 20 - Zona C: zona di tutela agricolo ambientale

comma 2

4° alinea

In coerenza con le modifiche apportate all'art. 16 dopo le parole: "attività agrituristiche", aggiungere le parole: "e di turismo rurale secondo le modalità di cui all'art. 16 delle presenti Norme".

5° alinea

In coerenza con le modifiche apportate all'art. 14 viene soppresso il testo dalle parole: "fermo restando", sino alla

fine dell'alinea e sostituite con:

"con le modalità e secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art. 14 delle presenti Norme."

L'inserimento di due capoversi, dopo il 5° alinea, relativi alle modalità di intervento sulle costruzioni destinate all'allevamento non risulta congruente con l'articolazione del comma, riportante l'elenco delle attività consentite in zona C, derivando, evidentemente, da una non esauriente verifica in sede di controdeduzione; il testo viene pertanto soppresso.

6° alinea

Viene soppresso in quanto disposizione a carattere prescrittivo non congruente con i contenuti del comma e, inoltre, il tema proposto è già trattato, in modo opportuno come disposizione di indirizzo, all'art. 14.

comma 3

In coerenza con le modifiche apportate all'art. 13, per maggior chiarezza interpretativa e riportando, in particolare, le disposizioni relative all'ampliamento degli edifici il testo preposto viene così sostituito:

"Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, su tutti gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione (artt. 42 e 43, L.R. n. 47/78), gli interventi di restauro scientifico, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (di tipo A1, A2, A3, art. 36, L.R. n. 47/78). Nell'ambito di tali categorie di intervento sugli edifici esistenti sono ammesse le trasformazioni edilizie e i cambi di destinazione d'uso con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, capoversi 4, 5 e 6, delle presenti Norme.

Sono ammessi, previa presentazione di un Piano di sviluppo aziendale che ne descriva le motivazioni, aumenti della superficie utile per le residenze funzionali all'attività agricola (ai sensi dell'art. 40, comma 5, L.R. n. 47/78) e/o per i fabbricati di servizio all'attività agricola. Tali aumenti saranno possibili entro i limiti e con le caratteristiche previste dai P.R.G. comunali vigenti e non potranno eccedere il 20% delle superfici esistenti attualmente destinate alle corrispondenti funzioni. La realizzazione di tali ampliamenti è subordinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 13, comma 3, capoverso 4, delle presenti Norme."

Art. 21 - Zona di pre - Parco

comma 1

1° capoverso

Per migliorare la leggibilità del testo ed eliminare previsioni indeterminate relative a generiche forniture di servizi e opportunità da parte dell'Ente di gestione le parole da: "in tal senso le zone", sino alla fine del capoverso vengono soppresse e sostituite da:

"anche nella zona di Pre - Parco si dovranno sperimentare modalità di sviluppo delle attività umane compatibili con l'ambiente naturale e, in tal senso, l'Ente di gestione si impegna ad attivare specifiche azioni di promozione."

2° capoverso

In coerenza con modifiche apportate a norme successive il testo proposto viene così sostituito:

"La tav. C.2 individua delle sotto zone di Pre - Parco speciale, di cui ai successivi artt. 22, 23 e 24, interessate da attività estrattive in atto o previste nell'ambito del vigente P.I.A.E, nonché da attività di lavorazione e trasformazione degli inerti. Il P.T.P. definisce come tali zone, alla cessazione delle attività in atto, siano destinate a zona di Parco."

3° capoverso

Viene soppresso in quanto gli obiettivi del P.T.P. relativamente alla promozione dell'agricoltura sostenibile sono già espressi, anche per il Pre - Parco, all'art. 14 e, inoltre, in analogia con le modifiche apportate allo stesso articolo, deve essere eliminata la generica e indeterminata previsione di fornitura di servizi e di erogazione di contributi da parte dell'Ente di gestione.

comma 2

In coerenza con quanto previsto dall'art. 13 e per una migliore aderenza al disposto della L.R. n. 11/88 viene modificato il testo proposto; si rende inoltre necessario ricondurre in termini generali di indirizzo quanto proposto avente carattere regolamentare e/o proprio di strumenti quali i P.R.G. e i regolamenti edilizi. Il testo dell'intero comma, di cui viene modificato anche il titolo, viene pertanto così sostituito:

"2. Attività consentite e indirizzi urbanistici

Salvo quanto previsto per gli edifici di interesse storico-testimoniale di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sono considerati non in contrasto con le finalità del Parco e

coerenti con gli obiettivi del P.T.P. le destinazioni d'uso e le modalità di intervento previste dai vigenti P.R.G. comunali. Per le nuove costruzioni e ampliamenti - se consentite dalle norme di P.R.G. e nel rispetto degli indici degli stessi P.R.G. - devono comunque essere rispettati i seguenti indirizzi:

- si dovranno adottare tipologie edilizie, caratteristiche architettoniche e materiali da costruzione appartenenti alla tradizione locale e allo specifico contesto insediativo;
- si dovranno valutare le collocazioni dei nuovi fabbricati in rapporto alle caratteristiche morfologiche e ambientali dei siti;
- si dovranno prevedere interventi volti all'inserimento paesaggistico e ambientale dei nuovi fabbricati attraverso la realizzazione di adeguati allestimenti delle aree verdi di pertinenza."

Art. 21.1 - Zona di pre - Parco speciale - P_{1.1} - con destinazione finale naturalistica (zona B)

In coerenza con la struttura del corpo normativo diviene: "Art. 22 - Zona di pre - Parco speciale - P_{1.1} - con destinazione finale naturalistica (zona B)".

comma 1

1° capoverso

Dopo la parola: "identificate", aggiungere le parole: "nella tav. C.2".

2° capoverso

Per maggior chiarezza interpretativa e per eliminare riferimenti normativi incongrui con il contesto del disposto le parole da: "ad escavazione esaurita -secondo quanto previsto", sino alla fine del capoverso vengono eliminate e sostituite con: "a escavazione esaurita, e dopo la realizzazione degli interventi di ripristino previsti dai progetti di sistemazione di cui all'art. 13 della L.R. n.17/91, tali aree, in relazione al contesto ambientale in cui sono inserite, saranno da considerare sottoposte alle normative della zona B di cui all'art. 19 delle presenti Norme, ad eccezione di quanto concerne le attività agricole e zootecniche che non sono consentite."

Art. 21.2 - Zona di pre - Parco speciale - P_{1.2} - con destinazione finale agricola (zona C)

Diviene: "Art. 23 - Zona di pre - Parco speciale - P_{1.2} - con

destinazione finale agricola (zona C)".

comma 1

1° capoverso

Sostituire le parole: "nelle tavole di progetto", con le parole: "nella tav. C.2".

2° capoverso

Per maggior chiarezza interpretativa, in analogia con le modifiche apportate al proposto art. 21.1, le parole da: "ad escavazione esaurita -secondo quanto previsto", sino alla fine del comma vengono eliminate e sostituite con:

"a escavazione esaurita, e dopo la realizzazione degli interventi di ripristino previsti dai progetti di sistemazione di cui all'art. 13 della L.R. n.17/91, tali aree, in relazione al contesto ambientale in cui sono inserite, saranno da considerare sottoposte alle normative della zona C di cui all'art. 20 delle presenti Norme."

Art. 21.3 - Zone di pre - Parco speciale (frantoi) - P_{2.1} - con destinazione finale naturalistica (zona B)

Art. 21.4 - Zone di pre - Parco speciale (frantoi) - P_{2.2} - con destinazione finale agricola (zona C)

Il parere regionale richiamava la necessità che il P.T.P. dovesse valutare la compatibilità, attuale e in prospettiva, degli impianti di trasformazione con l'area protetta, nonché dettare indirizzi relativi alla possibilità e alle condizioni di permanenza o trasferimento di tali impianti. L'Amministrazione provinciale si è espressa in merito a tale richiesta affermando la temporanea compatibilità degli impianti che, con i proposti artt. 21.3 e 21.4, vengono infatti inseriti in area di Pre - Parco mentre, alla cessazione dell'attività produttiva in essere, le aree interessate vengono destinate a zona B o a zona C del Parco. Si ritiene che, per evitare difficoltà interpretative e contrasti normativi, tali previsioni debbano essere meglio esplicitate e, in particolare, risulta necessario sia che le norme consentano chiaramente le attività produttive in essere, specificando le condizioni necessarie per il loro temporaneo mantenimento, sia che, altrettanto chiaramente, esprimano indirizzi nei confronti degli strumenti di pianificazione comunale che dovranno prevedere i tempi e le modalità per la cessazione delle attività in atto e la realizzazione degli interventi che potranno consentire l'inserimento delle aree interessate in zona di Parco. In tal senso la previsione di cui al proposto art. 22.2,

riferita ai contenuti dei Piani Particolareggiati, secondo la quale per le aree in esame devono essere elaborati dei "programmi di qualificazione e sviluppo aziendale" ai sensi dell'art. 17 del P.T.P.R., nonché realizzati interventi di mitigazione degli impatti causati dalle attività in atto, deve costituire norma di zona di Pre - Parco speciale interessata dagli impianti di lavorazione degli inerti.

Si ritiene anche che, date le attuali condizioni delle aree interessate, sottoposte a rilevanti interventi di modificazione del territorio, la destinazione finale in zona di Parco non possa essere definita a priori ma bensì individuata, successivamente, dai Piani Particolareggiati.

Gli articoli proposti come 21.3 e 21.4 vengono pertanto soppressi e sostituiti con un nuovo articolo che assume la numerazione di 24.

"Art. 24 - Zone di Pre - Parco speciale (frantoi) P₂

Sono le zone, identificate nella tav. C.2 con la sigla P₂, interessate da frantoi o da altre strutture e infrastrutture connesse con l'attività estrattiva in esercizio e prevista dai piani di settore vigenti e confermati dal presente Piano.

Le attività estrattive in atto in tali zone sono normate ai sensi dell'art. 15 delle presenti Norme.

In tali zone sono temporaneamente consentite le lavorazioni e le trasformazioni degli inerti provenienti da attività estrattiva e le funzioni ad esse connesse.

In relazione alla temporaneità delle attività in essere, per tali zone vengono previsti Piani Particolareggiati che definiscano i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità, nonché la destinazione finale delle aree come specificato al successivo art. 27 delle presenti Norme.

Per gli impianti esistenti in tali zone devono essere redatti i programmi di qualificazione e sviluppo aziendale ai sensi dell'art. 17, comma 11, del P.T.P.R. approvato con le deliberazioni C.R. n. 1338/93 e n. 1551/93; tali programmi devono risultare coerenti con i Piani Particolareggiati di cui al precedente capoverso specificando gli interventi necessari al conseguimento di obiettivi di tutela ambientale da

raggiungersi durante l'esercizio delle attività in essere, anche in riferimento agli ambiti circostanti gli impianti stessi. In particolare tali programmi dovranno definire:

- gli interventi necessari per migliorare l'inserimento ambientale delle strutture esistenti e per la mitigazione degli impatti ambientali, derivanti dalle attività in atto, da individuare mediante specifico studio anche relativo alle condizioni di esondabilità dell'area;
- il recupero e la bonifica dell'area non edificata con riguardo alle aree di accesso, di movimentazione e parcheggio degli automezzi, di deposito e accumulo degli inerti;
- la recinzione, mediante rete metallica mascherata da siepe di specie autoctone, delle intere aree interessate."

In coerenza con le modifiche apportate vengono modificate la tav. C.2 e la relativa legenda, così come da allegato n. 9 al presente atto, unificando le voci "Zona P_{2.1}" e Zona "P_{2.2}" in: "Zona P₂ - Pre - Parco speciale (frantoi)".

Art. 22 - Aree di riqualificazione ambientale, di particolare tutela dei valori storico-insediativi o delle caratteristiche di naturalità

Art. 22.1 - Aree da attuarsi tramite PdIP

L'Amministrazione provinciale, in sede di controdeduzioni, non ha provveduto, come richiesto dal parere regionale, a individuare cartograficamente e con precisa perimetrazione le aree da assoggettare a Progetto di Intervento Particolareggiato: nella tav. C.6 infatti viene solo evidenziato un generico areale all'interno del quale è evidentemente situata l'area di interesse.

L'area da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato in località "Corte di Giarola" viene pertanto considerata coincidente con l'area che, per la medesima località, è perimetrata nella tavola C.5 come sede di "strutture insediative storiche non urbane", oltre che con l'area di proprietà dell'Ente di gestione nella medesima località in zona di Pre - Parco. La norma inoltre deve dare atto degli interventi già realizzati, in corso di realizzazione, o già autorizzati, interessanti il complesso della "Corte di Giarola" considerato, come più oltre specificato, "struttura del Parco".

La previsione di sottoporre l'area interessata dalla "Garzaia di Ozzano" a progetto di Intervento Particolareggiato è ritenuta, così come proposta, inattuabile; ciò per la mancanza

di una precisa individuazione cartografica, e perché gli obiettivi del progetto proposto risultano generici per come riportati dagli allegati alle Norme del P.T.P. adottato riferentesi ad altrettanto generici: "progetto d'area" e "ambito di intervento". Gli obiettivi della salvaguardia degli assetti ambientali di rilevante qualità ecologica ed il controllo dei processi evolutivi, per quanto riguarda le formazioni forestali presenti, sono peraltro garantiti dall'art. 10 bis "Tutela delle aree forestali".

In coerenza con il P.T.P. adottato si ritiene che debba mantenersi la previsione di sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato l'area denominata "Tiro a volo di Noceto", in Comune di Noceto, in sinistra idrografica del fiume Taro. Infatti l'Amministrazione provinciale, in sede di controdeduzioni, ha provveduto, come richiesto dal parere regionale, ad individuare cartograficamente il perimetro dell'area, ma ha anche, senza precisarne le motivazioni, modificato lo strumento di intervento sull'area stessa, demandando al Comune l'elaborazione di un Piano Particolareggiato in luogo del Progetto di Intervento Particolareggiato da elaborarsi a cura dell'Ente di gestione. Gli obiettivi indicati per l'intervento di riqualificazione dell'area vengono mantenuti ma, in coerenza con le modifiche apportate al punto "I - Perimetrazione e zonizzazione" del presente atto, nonché con le previsioni relative alla destinazione dell'area, ovvero servizi, strutture del Parco e coltivazioni agricole, l'area stessa è da considerarsi inserita in zona C di Piano. Gli articoli 22 e 22.1 vengono pertanto soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli che assumono la numerazione di 25 e 26.

"Art. 25 - Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite Progetto di Intervento Particolareggiato e Piano Particolareggiato

La tavola C.2 individua, all'interno del Parco e del Pre-Parco, alcune aree degradate in cui sono presenti attività non compatibili, ovvero di particolare valore storico-insediativo, che necessitano di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e/o urbanistica; la complessità di tali situazioni rende opportuna l'attuazione degli interventi tramite Progetto di Intervento Particolareggiato (PdIP) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, oppure tramite Piano Particolareggiato (PP) di iniziativa comunale di cui all'art.

4 delle presenti Norme e come previsto dall'art. 7, comma 6, lettera d) della L.R. n. 11/88.

Art. 26 - Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite PdIP

Gli interventi di riqualificazione da attuarsi tramite PdIP interessano le seguenti aree individuate dalla tav. C.2:

P1 - "Corte di Giarola"

In zona di Pre-Parco, l'area è interessata da un complesso di edifici e dalle relative aree di pertinenza di eccezionale rilievo storico-ambientale, considerate "strutture insediative storiche non urbane" di cui all'art. 13 delle presenti Norme. Il PdIP dovrà assumere l'obiettivo di sistemazione e riqualificazione dell'intero complesso come "struttura del Parco" per l'insediamento, esclusivamente all'interno degli edifici esistenti, delle seguenti funzioni:

- Centro Parco, con sede amministrativa dell'Ente di gestione, strutture tecniche e operative del Parco;
- Centro Visita, con strutture espositive, aule e laboratori di educazione ambientale, ecc..

Potranno inoltre esservi localizzate:

- strutture ricettive e di ristoro, funzionali all'attività del Parco;
- spazi museali dedicati alla cultura e alla civiltà del territorio.

P2 - "Tiro a volo di Noceto"

In zona C di Piano, l'area è stata interessata da attività sportivo-ricreativa di "tiro a volo", da considerarsi incompatibile con le finalità del Parco, nonché da passata attività estrattiva; è presente un edificio a bordo fiume utilizzato in funzione della già praticata attività sportiva. Il PdIP dovrà assumere i seguenti obiettivi per la riqualificazione ambientale dell'area e per il riutilizzo della struttura esistente:

- definizione di ambiti per servizi e strutture del Parco, di zone destinate a coltivazioni agricole, di zone a carattere naturalistico;
- definizione degli interventi necessari alla ristrutturazione dell'edificio esistente e al riassetto della relativa area di pertinenza, per la realizzazione di una struttura funzionale alla fruizione del Parco.

Fatti salvi gli interventi realizzati, in corso di realizzazione o già autorizzati, prima dell'approvazione dei PdIP all'interno dei perimetri delle aree P1 e P2 di cui al presente articolo, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi previsti dai PdIP potranno essere articolati per stralci eseguibili singolarmente.".

Art. 22.2 - Aree da attuarsi tramite P.P.

L'articolo proposto, che assume la numerazione di 27, viene riformulato, in coerenza con le modifiche apportate ai precedenti articoli, esplicitando le finalità dei Piani Particolareggiati interessanti le aree occupate da frantoi, in merito alle modalità e ai tempi necessari per la cessazione delle attività di lavorazione degli inerti, agli interventi di riqualificazione necessari per consentire la destinazione delle aree a zona di Parco. Vengono inoltre riproposte, con alcune integrazioni, le direttive concernenti il Piano Particolareggiato interessante l'area in Pre - Parco occupata da un insediamento produttivo in Comune di Medesano; in particolare il perimetro di tale area viene modificato così come da allegato n. 9 al presente atto, escludendo dalle previsioni del P.P. le zone non interessate dagli insediamenti esistenti che vengono ridefinite come zona C.

Vengono infine richiamati i rapporti tra le previsioni dei P.P. e i Piani di Bacino di cui alla legge 183/89.

"Art. 27 - Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite PP

1. Caratteristiche e localizzazioni

Gli interventi di riqualificazione da attuarsi tramite PP interessano le seguenti aree, individuate dalla tav. C.2:

- P3, "frantoio via Emilia", in Comune di Noceto; P4, "frantoio la Vigna", in Comune di Noceto; P5, "frantoio Madregolo", in Comune di Collecchio; P6, "frantoio Maraffa", in Comune di Collecchio; si tratta di aree interessate da frantoi o da altre strutture e infrastrutture connesse con l'attività estrattiva coincidenti con le zone di Pre-Parco speciale di cui all'art. 24;
- P7, "insediamento produttivo Medesano", in Comune di

Medesano; si tratta di un'area interessata da strutture produttive esistenti, compresa in "area produttiva artigianale" del P.R.G. del Comune di Medesano.

2. Direttive

Per le aree P3, P4, P5, P6 di cui al precedente comma, le Amministrazioni comunali interessate dovranno predisporre Piani Particolareggiati che prevedano:

- le modalità e i tempi per la cessazione delle attività in atto, ovvero le condizioni per il trasferimento di tali attività in altri siti;
- la definizione della possibile destinazione d'uso, ovvero della necessità di demolizione, alla cessazione delle attività in atto, delle strutture e degli edifici esistenti, in funzione della destinazione finale delle aree a zona di Parco;
- ogni specifico intervento di riqualificazione ambientale necessario in funzione della destinazione finale delle aree a zona di Parco;
- il tipo di zona di Parco, B o C, a cui destinare le aree;
- le aree da destinare ad uso pubblico e le servitù necessarie per garantire la fruizione del Parco.

Tali Piani Particolareggiati potranno inoltre prevedere interventi relativi ad edifici esistenti, per il loro adeguamento tecnologico, con possibilità di ampliamento "una tantum" fino al 20% della SU esistente.

I Piani Particolareggiati interessanti le aree P3, P4, P5 e P6 potranno essere attuati anche per comparti.

Per l'area P7 di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale interessata dovrà predisporre un Piano Particolareggiato che preveda:

- la rinaturalizzazione delle aree fronte fiume, ovvero oltre l'allineamento dei fabbricati esistenti, con eliminazione di depositi e manufatti;
- la collocazione di aree scoperte a servizio delle attività insediate unicamente verso il fronte autostradale;
- la riqualificazione ambientale, estetica e paesaggistica, delle aree scoperte anche con opere di mitigazione visiva (barriere verdi, ecc.);
- il solo completamento, attraverso il tamponamento, di elementi strutturali esistenti (quali pilastratura e carri ponte), nel rispetto dei parametri urbanistici

(indici, altezze, distanze, standard) previsti dalla destinazione di zona del vigente P.R.G. e con indice di utilizzazione fondiaria (Uf) pari a 0,6 m²/m²; i volumi di nuova edificazione non devono avanzare verso l'alveo oltre l'allineamento dei fabbricati esistenti.

Le previsioni dei P.P. di cui al presente articolo devono essere comunque rese coerenti e compatibili con le norme del Piano di Bacino o suoi stralci di cui alla legge n. 183/89 e successive modificazioni."

In congruenza con le modifiche apportate la tavola C.2 viene modificata, così come da allegato n. 9 al presente atto, denominando e identificando con sigla e numero le aree da sottoporre a PdIP e a PP.

Art. 23 - Direttive per la pianificazione delle zone urbanizzate ricomprese nel perimetro del P.T.P

Viene soppresso così come specificato a proposito dell'Art. 4.

Art. 24 - Sistema delle infrastrutture per l'accesso al Parco Diviene: "Art. 28 - Sistema delle infrastrutture per l'accesso al Parco".

comma 1

Dopo le parole: "ad essi collegati", inserire le parole: ", così come individuati dalla tav. C.4".

comma 2

Viene modificato e ricollocato come successivamente specificato relativamente al nuovo art. 30, costituendo un nuovo articolo riportante tutte le direttive e gli indirizzi relativi all'intero "sistema dell'accessibilità e della fruizione".

comma 3

Diviene: "comma 2".

terzo alinea

In coerenza con la legenda della tav. C.4 - Accessibilità e percorsi, dopo le parole: "attività estrattive", aggiungere le parole: ", esistenti e di progetto".

In coerenza con le modifiche apportate all'art. 15 sostituire le parole: "fermo restando quanto definito dai P.A.E.", con: ", con interventi da prevedersi nell'ambito dei progetti di sistemazione di cui all'art. 15, comma 2, delle presenti Norme,

ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17/91."

In coerenza con la legenda della tav. C.4 - Accessibilità e percorsi, aggiungere il seguente capoverso:

"La tav. C.4 indica i nuovi tratti di sentiero da realizzarsi a cura dell'Ente di gestione".

comma 4

Diviene: "comma 3".

In coerenza con la legenda della tav. C4 - Accessibilità e percorsi, dopo le parole: " "area Rodolfi" ", aggiungere la parola: ", Giarola".

Art. 25 - Aree da destinare ad uso pubblico

comma 1

In coerenza con il contenuto della norma e con le modifiche apportate al proposto art. 22.1, nonché per maggior correttezza e precisione, si ritiene necessario identificare la "Corte di Giarola" come "struttura del Parco" da distinguersi dalle "aree da destinare all'uso pubblico" funzionali alla fruizione del Parco; in particolare la previsione relativa ad "aree da destinare ad uso pubblico" nell'ambito dei "progetti e delle convenzioni dei P.A.E." è soppressa in quanto già considerata a proposito degli artt. 15 e 27. Le legende delle tavole C.3 e C.4 andranno conseguentemente modificate, così come da allegati nn. 10 e 11 al presente atto, spostando dal punto 1 "Accessibilità" le voci: "parcheggi di progetto" e "parcheggi esistenti", al punto 2 che assumerà il titolo di: "2 Strutture e aree da destinare all'uso pubblico"; ogni struttura e area viene denominata e identificata con sigla e numero. Inoltre ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 11/88, si introducono d'ufficio, così come in allegato n. 15 al presente atto, gli stralci cartografici in scala 1:5.000 su cui sono precisamente individuate tali strutture e aree.

L'articolo, che assume la numerazione di 29, viene pertanto così sostituito:

"Art. 29 - Strutture e aree da destinare ad uso pubblico

1. Definizione

Le seguenti strutture e aree, localizzate nelle tavole C.3 e C.4 e specificamente individuate negli stralci cartografici in

scala 1:5.000 allegati alle presenti Norme, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione, alla gestione e allo sviluppo dell'area protetta, sono da considerare immobili e beni da destinare ad uso pubblico ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. b, della L.R. n. 11/88.

2. Struttura del Parco

E' da considerarsi struttura del Parco il complesso immobiliare denominato "Corte di Giarola" (S1, "Corte di Giarola"). Gli interventi da realizzarsi, secondo le modalità di cui all'art. 13, dovranno essere previsti dal PdIP di cui al precedente art. 26.

3. Aree da destinarsi ad uso pubblico

Sono da considerarsi aree da destinarsi ad uso pubblico, funzionali alla fruizione del Parco:

- le aree attrezzate per la sosta dei visitatori (Aa1, "Taro nord"; Aa2, "Giarola; Aa3, "Oppiano");
- i parcheggi distinti tra "esistenti" e "di progetto" (P1, "Taro nord"; P2, "Laghetti di Medesano"; P3, "Giarola"; P4, "Oppiano"; P5 "Qualatico");

la realizzazione o la sistemazione di tali infrastrutture potrà avvenire tramite interventi diretti dell'Ente di gestione, con dimensioni, tipologie e tecniche tali da assicurare la minimizzazione degli impatti sull'ambiente circostante."

comma 2

In congruenza con il contenuto del comma, riportante direttive relative all'intero "sistema dell'accessibilità e della fruizione", e non già riferite alle sole "aree da destinare ad uso pubblico" il comma stesso è da rubricare come nuovo articolo accorpandolo, come precedentemente indicato, al comma 2 del proposto art. 24. Inoltre, per evitare ripetizioni e in coerenza con le variazioni apportate allo stesso articolo, il testo proposto viene modificato nonché, per maggior chiarezza e completezza, integrato al fine di ricondurre nel corpo normativo tutte le direttive e gli indirizzi riguardanti il sistema dell'accessibilità e della fruizione, altrimenti proposte negli "Allegati alle Norme".

Si introduce pertanto il seguente articolo:

"Art. 30 - Direttive e indirizzi relativi alla accessibilità

e alla fruizione del Parco

All'interno del Parco la fruizione pubblica è consentita con finalità di visita, studio e svago. Sono comunque escluse le attività che possono arrecare disturbo o danno, anche temporaneo, all'equilibrio ambientale dei luoghi.

Così come definiti ai precedenti artt. 28 e 29 e nella tav. C.4, i sentieri, i punti di accesso, le aree di sosta e i parcheggi sono esistenti, da ripristinare, ovvero da realizzare "ex novo"; a margine dei sentieri potranno essere realizzate anche piccole aree per la sosta dei visitatori esclusivamente nei tratti ricadenti in zona C e in Pre - Parco. I necessari e relativi interventi diretti, a cura dell'Ente di gestione, dovranno essere finalizzati alle diverse previste modalità d'uso (sentieri pedonali, ciclabili, equestri), al corretto inserimento delle strutture e infrastrutture previste nell'ambiente circostante, alla informazione diffusa agli utenti.

All'interno del Parco, sui percorsi carrabili di cui al precedente art. 28, è consentito esclusivamente l'uso di mezzi motorizzati di servizio e per la vigilanza, per la realizzazione di interventi autorizzati, per l'accesso alla residenza e alle attività produttive non agricole, per la conduzione delle attività agricole.

Ulteriori criteri e modalità d'uso dei percorsi, dei punti di accesso e dei parcheggi, di cui ai precedenti artt. 28 e 29 saranno definiti dal Regolamento del Parco con particolare riguardo alla necessità di regolamentare i carichi antropici ammissibili, anche stagionali, in funzione delle esigenze di tutela degli habitat.".

Art. 26 - Indennizzi

Diviene: "Art. 31 - Indennizzi"

L'art. 30 della L.R. n. 11/88 esprime con maggior chiarezza i casi in cui L'Ente di gestione dovrà provvedere agli indennizzi; in particolare il tema degli indennizzi provocati da fauna selvatica deve riferirsi, esclusivamente, alla fattispecie di cui all'art. 17 della L.R. n. 8/94 e all'art. 30, comma 3, della L.R. n. 11/88. Vengono inoltre soppresse, in quanto non congruenti con il tema trattato, disposizioni relative all'acquisizione di immobili e alla stipula di convenzioni. Il

testo proposto viene pertanto così sostituito:

"Ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 11/88, qualora il P.T.P. preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del Parco.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/94 e dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 11/88, la Provincia, sentito l'Ente di gestione, nel territorio del Parco provvede all'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica.".

Art. 27 - Azioni di supporto all'attività agricola

Viene soppresso in coerenza con le modifiche apportate all'art. 14.

Art. 28 - Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica
Diviene: "Art. 32 - Immobili da acquisire in proprietà pubblica".

comma 1

Il testo del comma viene sostituito specificando la facoltà dell'Ente di gestione di procedere all'acquisizione di aree necessarie alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Ciò in quanto la normativa vigente, in particolare con l'art. 105, comma 1, della L.R. n. 3/99, pone in capo alle aree protette regionali precise responsabilità in merito alle modalità di gestione di tali aree e, pertanto, si ritiene che l'Ente di gestione debba disporre di idonei strumenti per il perseguimento dei relativi specifici obiettivi.

"Sono da considerare immobili da acquisire in proprietà pubblica, in quanto necessari alla corretta organizzazione della gestione del Parco:

- gli immobili di cui al precedente art. 29, localizzati nella tav. C.4 e specificamente individuate negli stralci cartografici in scala 1:5.000 allegati alle presenti Norme;
- le aree necessarie per la corretta tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, come identificati nelle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e specificate dalle relative disposizioni attuative regionali, statali e comunitarie per lo specifico territorio del Parco.".

Viene di seguito introdotto un nuovo articolo, relativo alle sanzioni, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/88.

"Art. 33 - Sanzioni

Fermo restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8/7/1986 n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente P.T.P. e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 11 della L.R. n. 11/88, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 32 della L.R. n.11/88, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni sono stabilite dal Regolamento del Parco."

Allegato D.1

L'allegato viene soppresso in quanto trattasi, nella sostanza, di una bozza di regolamento dell'attività venatoria nell'area di Pre - Parco e, come tale, dovrà essere elaborato direttamente dall'Ente di gestione.

Allegato D.2

Allegato D.3

In relazione alle modifiche e integrazioni apportate alle Norme di Attuazione, gli allegati D.2 e D.3 vengono soppressi.

III) CARTOGRAFIA

tav. C.1 - zonizzazione, scala 1: 25.000

Viene modificata in modo conforme alle modifiche apportate alla tav. C.2 di cui è semplice riduzione cartografica.

tav. C.2 - zonizzazione, scala 1: 10.000

Viene modificata come specificato precedentemente a proposito del punto I) - "Perimetrazione e zonizzazione", degli artt. 4, 21.3, 21.4, 22, 22.1, 22.2 e così come da allegato n. 9 al presente atto;

tav. C.3 - accessibilità e percorsi, scala 1: 25.000

tav. C.4 - accessibilità e percorsi scala, 1: 10.000

Vengono modificate come specificato precedentemente a proposito dell'art. 25 e così come da allegati nn. 10 e 11 al presente atto;

tav. C.5 - tutela dei valori storico - insediativi, scala 1: 10.000

Viene modificata come specificato precedentemente a proposito dell'art. 13 e così come in allegato n. 12 al presente atto.

tav. C.6 - piani e progetti particolareggiati, scala 1: 25:000

Viene soppressa in quanto il corretto contenuto informativo dell'elaborato è riportato, a scala di maggior dettaglio, nella tav. C.2;

tav. C.8 - politiche di sviluppo del Parco a medio termine, scala 1: 10.000

Considerato il generico contenuto dell'elaborato, inconsistente ai fini delle previsioni di Piano, e la mancanza di riferimenti dello stesso alle Norme di attuazione, la tavola viene soppressa.

IV) PROGRAMMA FINANZIARIO

L'elaborato A.6 "Relazione socio economica di contesto e programma finanziario di massima", in allegato al P.T.P. adottato, risulta datato e inadeguato, prevedendo tra l'altro i soli costi relativi ad una ipotesi di pianta organica dell'Ente di gestione.

Considerata quindi la mancanza di un'elaborato specifico, ai fini dell'approvazione regionale si considera, quale "Programma finanziario con l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari" il "Programma di investimenti 1998 - 2000" approvato con deliberazione n. 6 del 22 settembre 1998 del Consiglio del Consorzio del Parco fluviale regionale del Taro, così come in allegato n. 17 al presente atto;

V) OSSERVAZIONI

Le osservazioni, a cui l'Amministrazione provinciale di Parma a dato risposta con deliberazione del C.P. n. 31/3 del 7 marzo 1995, sono decise da questa Regione in conformità con l'atto citato, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.R. n. 36/88, rilasciato nella seduta del 10/12/1999;

Viste:

- la L.R. 2 aprile 1988 n. 11, come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992 n. 40;
- la L.R. 5 settembre 1988 n. 36;
- la L.R. 30 gennaio 1995 n. 6;

Dato atto dei pareri favorevoli di legittimità e di regolarità tecnica del presente provvedimento, rispettivamente espressi, ai sensi dell'art. 4 comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e punto 3.1 della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, dal Direttore Generale alla "Programmazione e Pianificazione Urbanistica" Dott. Roberto Raffaelli e dal Responsabile del Servizio "Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale" Arch. Marta Scarelli;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione, Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di decidere in merito alle osservazioni, in conformità alla deliberazione C.P. dell'Amministrazione provinciale di Parma n. 31/3 del 7 marzo 1995, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento;
- b) di approvare il Piano territoriale del Parco fluviale regionale del Taro introducendo le modifiche di cui al precedente "considerato";
- c) di approvare la perimetrazione e la zonizzazione del Parco definitive, così come riportate nella tavola "elaborato C.2" in scala 1:10.000 che costituisce allegato parte integrante della presente deliberazione;
- d) di inviare alla Provincia di Parma gli atti tecnici del Piano territoriale affinché provveda ad adeguarli in conformità alle determinazioni contenute nel presente atto e a trasmetterle in copia alla Regione;

- e) di allegare al presente provvedimento i seguenti atti per formarne parte integrante e sostanziale:
- deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 2/195 del 10 dicembre 1991 di adozione del Piano territoriale del Parco (allegato n. 1);
 - deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 4/34 del 10 aprile 1992 di modifica della precedente deliberazione C.P. n. 2/195 del 10 dicembre 1991 (allegato n. 2);
 - deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 5/84 del 29 giugno 1992 di modifica della precedente deliberazione C.P. n. 2/195 del 10 dicembre 1991 (allegato n. 3);
 - deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 31/3 del 7 marzo 1995 di controdeduzione alle osservazioni presentate (allegato n.4);
 - deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 28 luglio 1997 di richiesta di modifiche e di integrazioni (allegato n. 5);
 - deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 91/2 del 17 luglio 1998 di deduzione sulle richieste di modifica e di integrazione (allegato n. 6);
 - atti tecnici costituiti da: elaborato C - Relazione integrativa (allegato n. 7); tavola C.1 - zonizzazione, scala 1:25.000 (allegato n. 8); tavola C.2 - zonizzazione, scala 1:10.000 (allegato n. 9); tavola C.3 - accessibilità e percorsi, scala 1:25.000 (allegato n. 10); tavola C.4 - accessibilità e percorsi, sentieristica e aree pubbliche, scala 1:10.000 (allegato n. 11); tavola C.5 - tutela delle emergenze storico - culturali, scala 1:10.000 (allegato n. 12); tavola C.7 - politiche di intervento per la vegetazione, scala 1:10.000 (allegato n. 13); tavola C.7 bis - vegetazione e copertura boschiva, scala 1:10.000 Foglio Nord (allegato n. 14), Foglio Sud (allegato n. 14/bis);

elaborato D - Norme di attuazione con allegati cartografici in scala 1:5.000 (allegato n. 15); elaborato E - Repertorio fotografico (allegato n. 16); Programma finanziario con l'individuazione degli interventi ritenuti necessari (allegato n. 17).

- - -